MEDIOCREDITO CENTRALE INVITALIA

27 gennaio 2021

CIRCOLARE N. 2/2021

Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui alla legge 662/96 art. 2, comma 100,

lettera a)

Chiarimenti operativi a seguito dell'entrata in vigore delle modifiche introdotte dalla Legge 30 dicembre

2020, n.178, pubblicata nella G.U. n. 322 del 30 dicembre 2020 (di seguito Legge di Bilancio 2021).

Si comunicano i seguenti chiarimenti operativi a seguito della proroga fino al 30 giugno delle misure previste

dall'articolo 13, comma 1, del DL Liquidità prevista dalla Legge di Bilancio 2021 e delle modifiche introdotte

dalla medesima descritte nelle Circolari n. 24/2020 e 1/2021 del Gestore:

Garanzie rilasciate in favore delle "imprese diverse dalle PMI"

Fermo restando l'ammissibilità all'intervento del Fondo di tutte le PMI, così come definite dalla normativa

comunitaria, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, commi 244 e 245, della Legge di Bilancio 2021, il Fondo

potrà rilasciare garanzie in favore delle "imprese diverse dalle PMI" con un numero di dipendenti non

superiore a 499 fino al 28 febbraio 2021. A partire dal 1° marzo 2021, il Fondo potrà rilasciare garanzie

esclusivamente in favore di "imprese diverse da PMI" con un numero di dipendenti non superiore a 249.

Si rammenta che per il calcolo dei dipendenti si dovrà:

Prendere in considerazione le unità di lavoro annuo (ULA);

Considerare esclusivamente il numero di ULA dell'impresa beneficiaria, senza tener conto di

eventuali imprese collegate e/o associate.

Si rammenta, infine, che nell'ambito dell'operatività su portafogli di finanziamenti, le "imprese diverse dalle

PMI" con un numero di dipendenti non superiore a 499 restano comunque sempre ammissibili all'intervento

del Fondo, senza alcun tipo di limitazione temporale.

Sede legale



Parametri di riferimento per l'individuazione dell'importo finanziabile per l'accesso alle misure previste dall'articolo 13, comma 1 del DL Liquidità

- Per le richieste di garanzia ai sensi della lettera c), del comma 1 dell'art.13 del DL Liquidità, l'importo dell'operazione finanziaria non potrà essere superiore alternativamente a:
 - a) il doppio della spesa salariale annua del beneficiario (compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell'impresa ma che figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti) per il 2019 o per l'ultimo anno disponibile. Nel caso di imprese costituite a partire dal 1° gennaio 2019, l'importo massimo del prestito non può superare i costi salariali annui previsti per i primi due anni di attività;

Per l'individuazione del valore di riferimento sarà possibile fare riferimento:

- ai dati del 2019 come risultanti dal bilancio depositato o dalla dichiarazione fiscale;
- ai dati del 2020 come risultanti dal bilancio depositato o dalla dichiarazione fiscale, o, in assenza di quest'ultime, da altra idonea documentazione, anche mediante autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445;
- b) il 25 per cento del fatturato totale del beneficiario nel 2019;
 Per l'individuazione del valore di riferimento sarà possibile fare riferimento esclusivamente ai dati del 2019 come risultanti dal bilancio depositato o dalla dichiarazione fiscale;
- c) il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi, nel caso di piccole e medie imprese, e nei successivi 12 mesi, nel caso di imprese con numero di dipendenti non superiore a 499; tale fabbisogno è attestato mediante apposita autocertificazione resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445;
- d) per le imprese caratterizzate da cicli produttivi ultrannuali di cui alla parte IX, lettera A, sezioni A.1.d) e A.1.e) dell'allegato al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 febbraio 2019, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 27 febbraio 2019, i ricavi delle vendite e delle



prestazioni, sommati alle variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti per l'anno 2019

Per l'individuazione del valore di riferimento sarà possibile fare riferimento esclusivamente ai dati del 2019 come risultanti dal bilancio depositato o dalla dichiarazione fiscale

- Per le richieste di garanzia ai sensi della lettera m), del comma 1 dell'art.13 del DL Liquidità, l'importo dell'operazione finanziaria non potrà essere superiore, alternativamente a:
 - il doppio della spesa salariale annua del beneficiario (compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell'impresa ma che figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti) per il 2019 o per l'ultimo anno disponibile. Nel caso di imprese costituite a partire dal 1° gennaio 2019, l'importo massimo del prestito non può superare i costi salariali annui previsti per i primi due anni di attività
 - 2. il 25 per cento del fatturato totale del beneficiario nel 2019 o per l'ultimo anno disponibile

Per l'individuazione dei valori di riferimento di cui ai precedenti punti 1 e 2, sarà possibile fare riferimento:

- ai dati del 2019 come risultanti dal bilancio depositato o dalla dichiarazione fiscale;
- ai dati del 2020 come risultanti dal bilancio depositato o dalla dichiarazione fiscale, o, in assenza di quest'ultime, da altra idonea documentazione, anche mediante autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445;

Richiesta di conferma della garanzia in caso di estensione della durata dei finanziamenti garantiti ai sensi del punto 3.2 del Framework Temporaneo

I soggetti richiedenti possono richiedere la conferma della garanzia del Fondo a seguito dell'estensione della durata dei finanziamenti garantiti ai sensi del punto 3.2 del Framework Temporaneo solo qualora gli stessi non siano già stati perfezionati alla data della richiesta di conferma.



Per i finanziamenti garantiti ai sensi del punto 3.2 del Framework Temporaneo che risultano già perfezionati alla data della richiesta di conferma, è fatta salva la possibilità per i soggetti finanziatori di estendere la durata del finanziamento e per i soggetti garanti di estendere la durata della loro garanzia. Si segnala che, in questi casi, il soggetto richiedente dovrà inviare al Gestore richiesta di conferma della garanzia, la quale sarà confermata d'ufficio per la durata originaria.

La presente circolare è disponibile sul sito internet www.fondidigaranzia.it.

Mediocredito Centrale Mandataria del RTI Gestore del Fondo di garanzia